

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 117 DEL 16 / 02 / 2009

OGGETTO: Approvazione Convenzione con l'Associazione Psicoterapia Infanzia Adolescenza (A.Ps.I.A) di Cagliari avente ad oggetto lo svolgimento di periodi di tirocinio presso le strutture dell'Azienda.

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di Febbraio in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIORGIO LENZOTTI

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avvocato Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Bruno Contu

PRESO ATTO della richiesta di convenzionamento della Associazione Psicoterapia Infanzia Adolescenza (A.Ps.I.A.) di Cagliari, acquisita agli atti con protocollo n. 4172 del 23.01.2009, per consentire lo svolgimento di periodi di tirocinio da parte degli studenti iscritti presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda;

ESAMINATO lo schema di convenzione disciplinante tale rapporto di collaborazione, allegato in copia alla predetta comunicazione;

CONSIDERATO che è responsabilità della suddetta Associazione assicurare che ogni allievo sia munito, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di che trattasi, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi e che copia delle relative polizze dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell'inizio di ogni singolo periodo di tirocinio;

RITENUTO di poter approvare il predetto schema di convenzione al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra e di autorizzarne la successiva stipulazione;

RITENUTO 1) di autorizzare lo svolgimento dei predetti periodi di tirocinio nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;

2) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza degli iscritti al Corso di Laurea in oggetto sulla base della disponibilità manifestata dal Servizio interessato, verificando, inoltre, prima dell'inizio del tirocinio, la validità delle polizze assicurative di cui sopra, che dovranno essere accluse, in copia, agli atti della pratica;

3) di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

Visti: il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si procederà alla successiva stipulazione;

- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale dell'esecuzione del presente atto ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, secondo quanto indicato in premessa;

- di incaricare, inoltre, il Servizio Amministrazione del Personale di autorizzare l'avvio della frequenza degli iscritti alla suddetta Associazione, sulla base della disponibilità del Servizio interessato, verificando, prima del tirocinio stesso, la validità di idonee polizze assicurative di cui sopra ed acquisendone contestualmente copia agli atti della pratica, ed il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor aziendale di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto.

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

IL DIRETTORE GENERALE

RDG

TEnne

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA E L'ASSOCIAZIONE PSICOTERAPIA INFANZIA ADOLESCENZA (A.Ps.I.A.)

TRA

L'AZIENDA USL n. 2 di Olbia con sede legale in Olbia nel Viale Aldo Moro (cod. fisc. 01687160901) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Lenzotti, nato a.....
() il, d'ora innanzi denominata semplicemente Azienda, in esecuzione della delibera n. _____ del _____:

E

L'Associazione Psicoterapia Infanzia e Adolescenza **A.Ps.I.A.** con sede legale e operativa in Via Paganini n. 8 - 09129 Cagliari, Codice Fiscale 92047290926 Partita IVA 02477520324, rappresentata dal Presidente Dr.ssa Antonella Dore nata a Sassari il 22 dicembre 1946; d'ora innanzi denominata semplicemente Apsia;
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

➤ Con il presente accordo l'Azienda e L'Apsia disciplinano il proprio rapporto di collaborazione per consentire lo svolgimento di periodi di tirocinio da parte degli allievi dell'Apsia presso le strutture dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

Art. 2

) Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'articolo 1, l'Apsia riconosce le attività di tirocinio svolte presso i servizi dell'Azienda, le quali strutture, vengono concordemente ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi. Ogni tirocinante, nell'attività di tirocinio, sarà affiancato da un supervisore (tutor), designato dal Responsabile della Struttura dell'Azienda in cui dovrà essere svolto il tirocinio fra il personale che possiede i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa in materia.

Art. 3

L'Azienda consente l'espletamento all'interno delle proprie strutture dell'attività necessaria ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa da parte degli allievi dell'Apsia nel numero e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili delle predette Strutture e l'allievo/a. L'Apsia si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto all'Azienda il nome degli allievi che chiederanno di usufruire dell'attività di tirocinio da svolgere presso le strutture della stessa.

Art. 4

Gli allievi ammessi al tirocinio che vengono in contatto con gli utenti durante lo svolgimento dello stesso, sono tenuti a mantenere il segreto professionale su quanto possono apprendere, mantenendo un comportamento consono all'ambiente in cui si trovano, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con gli utenti e gli operatori della struttura. Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- Seguire le indicazioni del Dirigente della Struttura e del Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- Osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui vengono in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'Azienda conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- Rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Gli allievi sono autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, con il presente atto, al trattamento dei dati personali, detenuti dall'Azienda per le proprie attività istituzionali, esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività di tirocinio e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Azienda, quest'ultima, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Apsia e all'interessato, può disporre l'allontanamento definitivo dell'allievo.

Art. 5

L'Apsia e l'Azienda provvederanno a valutare i tirocini ed i risultati conseguiti dagli allievi e concordano che il tutor e il Responsabile della struttura interessata provvederanno alla certificazione delle presenze e delle attività svolte sul diario rilasciato ad ogni allievo dall'Apsia.

Art. 6

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente allo svolgimento del tirocinio in oggetto. E' responsabilità dell'allievo/a assicurare che il tirocinante sia munito, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di una adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi. Le polizze relative alle suddette coperture assicurative, in corso di validità, dovranno essere consegnate in copia all'Azienda prima dell'inizio di ogni singolo periodo di tirocinio. Le parti danno atto che in mancanza degli adempimenti di cui al presente articolo e della adeguatezza della citata copertura assicurativa, il tirocinio non potrà essere svolto.

Art. 7

Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro o comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda.

Art. 8


La presente convenzione avrà validità annuale a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa adozione d atto espresso delle parti. Le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di almento trenta giorni da comunicarsi all'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Olbia, _____

Cagliari, 20 | 01 | 2009

Per l'Azienda USL n. 2 di Olbia
Il Direttore Generale
(dott. Giorgio Lenzotti)



Per A.Ps.I.A.
Il Presidente
(dott. Antonella Dore)